

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 281 del 16 marzo 2010 – Nuove Procedure Operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui ai Reg CE n 566/08 e n 1249/08 (con allegati)

PREMESSO che:

- con regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è stata stabilita la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (allegato III - parte IV e allegato V - parti A e B);
- con regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime è stato, fra l'altro, abrogato il Regolamento (CE) 344/91 che disciplinava le procedure di controllo obbligatorie da attuarsi presso gli stabilimenti di macellazione;
- con Regolamento (CE) n. 566/2008 del Consiglio del 18 giugno 2008, sono state dettate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi;
- con regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, è stato istituito un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- con il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, ai fini della sicurezza alimentare, è stata resa obbligatoria la rintracciabilità di tutti gli alimenti e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione degli stessi nel territorio comunitario;

CONSIDERATO che :

- con Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12 il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali è confluito nell'A.G.C. 12, denominata "Sviluppo Economico", e che le competenze in materia di vigilanza e controllo sulla classificazione e presentazione dei prodotti sono state trasferite ipso iure al Settore Regolazione dei Mercati, istituito ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 12/2007;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1025 del 28 luglio 2006 sono state approvate le Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al Regolamento CE n. 344 del 13 febbraio 1991 ed i relativi allegati -Allegato A - Processo verbale di controllo- e - Allegato B - Check-list-;
- che la predetta DGR n.1025/2006 fa riferimento a regolamenti comunitari abrogati e che si rende necessario emanare nuove Procedure operative , in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti;

CONSIDERATO, altresì, che con DGR n.1763 del 27 novembre 2009 le competenze in materia di ulteriori controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi sono state attribuite all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola – Produzione agroalimentare – Mercato agricolo – Consulenza mercantile (IPA), fermo restando quelle attribuite al Settore Regolazione dei Mercati relative alle attività di controllo in materia di classificazione di carcasse bovine ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

VISTI

- la Legge 4 dicembre 1993, n. 491 - "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;
- la legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;
- il Decreto del Mi.P.A.A.F. dell'8 agosto 2008 recante modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi;
- il Decreto del Mi.P.A.A.F. n. 3895 dell'8 maggio 2009 recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine in applicazione del Reg. (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008.

RITENUTO, pertanto:

- di dover predisporre, in ottemperanza alle competenze di cui alla richiamata Legge Regionale n. 12/2007 ed alle disposizioni di cui ai D.M. 08/08/2008 e 08/05/2009, le nuove procedure regionali di attuazione delle disposizioni obbligatorie previste dai citati Regolamenti (CE) n. 566/2008 e (CE) n. 1249/08 ed i relativi allegati (Allegato A - Processo verbale di controllo- e - Allegato B - Check-list), che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 1025/2006 e che allegate al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dover sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il documento " Nuove Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui ai Regolamenti (CE) n. 566/2008 e (CE) n. 1249/08 e relativi allegati (Allegato A - Processo verbale di controllo- e - Allegato B - Check-list) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dover rinviare a successivo atto monocratico del dirigente del Settore Regolazione dei Mercati la predisposizione dei piani regionali annuali delle attività di controllo;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- di approvare il documento " Nuove Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui ai Regolamenti (CE) n. 566/2008 e (CE) n. 1249/08 e relativi allegati (Allegato A - Processo verbale di controllo- e Allegato B -Check-list-), che sostituisce integralmente quello approvato con DGR 1025/2006 e che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di rinviare a successivo atto monocratico del dirigente del Settore Regolazione dei Mercati la predisposizione dei piani regionali annuali delle attività di controllo;
- di inviare la presente deliberazione al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



A.G.C. 12

Settore Regolazione dei Mercati

Servizio 01 – Tutela dei consumatori

Nuove Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui ai Regolamenti CE n. 566/2008 e n. 1249/2008.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B;
- Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»);
- Regolamento (CE) n. 566/2008 del Consiglio del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi;
- Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari”;
- Decreto Mi.P.A.A.F. 2 agosto 1984 che istituisce il comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine;
- Decreto Mi.P.A.A.F. n. 482 del 6 maggio 1996 recante l'attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali, macellate negli stabilimenti riconosciuti a Bollo CEE;
- Decreto Mi.P.A.A.F. dell'8 agosto 2008 recante modalità applicative dei regolamenti (CE) n . 1234/2007 del Consiglio, e n . 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi;
- Decreto Mi.P.A.A.F. N. 3895 dell'8 maggio 2009 recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.

CIRCOLARI

- Circolare Mi.P.A.F. n. 5 del 26 aprile 1999 avente ad oggetto “rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti”;
- Circolare Mi.P.A.F. n. 11 del 22 marzo 2005, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine.

DEFINIZIONI

Carcasse: (allegato V lettera A) punto I – 1.- del regolamento CEE n. 1234/07), il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento e presentate, (allegato V lettera A) punto IV- del regolamento CEE n. 1234/07), senza testa e zampe (la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea, le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche); senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino e senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

Mezzene: (allegato V lettera A) punto I – 2.- del regolamento CEE n. 1234/07), il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa sopra definita, secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Mondatura: (articolo 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008) si effettua prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse. Comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale; b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda; c) della fesa.

Carcassa di riferimento: (articolo 13, comma 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione) non mondata, con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie, senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino, senza diaframma, né pilastro del diaframma, senza coda, senza midollo spinale, senza grasso mammario, senza corona della fesa e senza vena giugulare (vena grassa).

Bovini adulti: (allegato III, parte IV, punto 2 del Reg. CE n.1234/07) animali di peso vivo superiore a 300 Kg.

MODALITÀ OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRESSO LE STRUTTURE DI MACELLAZIONE

Il controllo si svolge presso gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 853/2004, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati conformemente alla tabella comunitaria, così come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dall'allegato II – allegato XI bis- del regolamento (CE) n. 361/2008.

Qualora il numero dei capi abbattuti in media annuale sia inferiore a 75 bovini adulti alla settimana, può essere chiesta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Ufficio ATPO III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, una deroga dall'obbligo della classificazione.

Se il macello non supera la media di cui sopra e non richiede la deroga al Ministero, o non gli venga riconosciuta, è obbligato ad effettuare la classificazione.

Sono esentati dagli obblighi di classificazione e identificazione gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.

OBBLIGHI DEL MACELLO

I macelli obbligati a classificare sono quelli muniti di bollo sanitario e devono avvalersi di personale abilitato alla classificazione.

Per identificare le carcasse ai fini della loro classificazione occorre procedere come segue:

- deve essere utilizzato un timbro, per marchiare la carcassa con inchiostro indelebile e atossico che riporti la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento;
- i marchi devono essere apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto, all'altezza della IV vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm. di distanza dal centro dallo sterno;
- l'altezza delle lettere deve essere di almeno 2 cm.

La classificazione può essere effettuata anche tramite l'apposizione di una etichetta, a condizione che le etichette abbiano le seguenti caratteristiche:

- Essere numerate progressivamente;
- Avere dimensioni minime 5 X 10 cm.;
- Riportare i dati inerenti la classificazione con indicazione del numero di riconoscimento del macello, il numero di macellazione e/o di identificazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se a caldo o a freddo;
- Devono essere resistenti a lacerazioni e a manomissioni;
- Devono aderire perfettamente nei punti anatomici della carcassa definiti per la marchiatura;
- Le indicazioni devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi cancellatura e correzione;

- La classificazione tramite etichettatura può essere effettuata previo preventiva autorizzazione da richiedere al Ministero.

I responsabili degli stabilimenti si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al D.M. 30 dicembre 2004, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero.

I responsabili degli stabilimenti di macellazione comunicano in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame.

Le informazioni riportate nella comunicazione devono contenere per ciascuna carcassa :

- la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento;
- il peso, specificando se si tratta del peso constatato a caldo o a freddo;
- la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio.

I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del Decreto ministeriale dell'8 maggio 2009 e della circolare 26 aprile 1999, n. 5.

Il responsabile del macello è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- Comunicare al conferente dell'animale il risultato della classificazione sulle fatture o su un documento amministrativo allegato alla fattura.
- Comunicare i prezzi rilevati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La stessa è trasmessa alle camere di commercio competenti per territorio, su richiesta delle stesse.

Le informazioni sopra indicate devono essere rese disponibili nei confronti degli organi di controllo unitamente al riepilogo settimanale dei prezzi, così come definito dalla citata circolare 26 aprile 1999 n. 5.

Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute dai responsabili degli stabilimenti.

ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE

Il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12, attraverso il Servizio 01 "***Tutela dei consumatori***" è il soggetto regionale responsabile della pianificazione strategica, della programmazione e dell'esecuzione dei controlli.

Le attività connesse alla programmazione sono svolte in pieno accordo con la normativa comunitaria e nazionale ed in particolare, secondo le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1249/08 e del D.M. n. 3895 dell'8 maggio 2009.

I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, devono essere eseguiti:

- due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 40 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano più di 75 bovini adulti per settimana;
- una volta a semestre, su un numero non inferiore a 20 carcasse, in tutti gli stabilimenti non in deroga che, in media annuale, macellano meno di 75 bovini adulti per settimana;
- una volta all'anno, preferibilmente nel primo trimestre, in tutti gli stabilimenti in deroga, per verificare la sussistenza delle condizioni di deroga.

Per ciò che concerne le modalità operative dei controlli, il Servizio 01 del Settore Regolazione dei Mercati si avvale di ispettori appartenente ai ruoli regionali, in possesso dell'abilitazione di "Esperto classificatore di carcasse bovine" rilasciata dal Mi.P.A.A.F. previo frequenza di apposito corso di formazione e superamento del relativo esame finale, ai quali sono affidate tutte le funzioni operative ed amministrative legate all'esecuzione dei controlli.

I controlli presso le strutture di macellazione sono individuabili in uno di carattere amministrativo - contabile ed uno di carattere visivo sulla corretta classificazione delle carcasse.

A tale scopo è stato predisposto un verbale (allegato A) che prevede la semplice segnalazione delle conformità e del mancato rispetto delle norme dettate dai regolamenti comunitari e nazionali, in materia di classificazione delle carcasse bovine e di rilevazione dei prezzi di mercato delle carni bovine.

Tali verbali all'atto del controllo dovranno essere controfirmati dal rappresentante legale del macello, o da un suo delegato, presente durante il sopralluogo relativo all'attività del macello.

Nello specifico, il verbale è composto anzitutto da un **Frontespizio** in cui sono predisposti gli spazi per riportare tutti i dati relativi al sopralluogo: il numero progressivo del verbale relativo all'anno di svolgimento del controllo presso una determinata provincia, il giorno del sopralluogo ed l'ora di inizio della visita. Sono, inoltre, da compilare obbligatoriamente gli spazi relativi al funzionario che effettua il sopralluogo, che deve indicare il proprio numero di abilitazione ministeriale conseguito con l'apposito corso di formazione.

Deve, inoltre, essere indicato il trimestre del controllo e se è il primo controllo od uno successivo.

Si prevede pertanto lo spazio per l'indicazione della tipologia della verifica: se dell'attività della sola struttura di macellazione e/o dell'attività del/i classificatore/i operante/i presso il macello.

Il verbale è inoltre composto da un **Quadro A**, nel quale vanno riportati tutti i dati identificativi del macello: la ragione sociale, la sede legale e la sede dello stabilimento, il rappresentante legale dell'impianto, colui che presenzia al controllo, il numero del bollo CEE del macello e la data del suo rilascio, l'A.S.L. di competenza, l'eventuale autorizzazione di deroga alla classificazione rilasciata dal Ministero e, per fini statistici e permettere la verifica della capacità di lavoro dell'impianto, il numero di capi macellati nell'anno solare precedente ed il numero dei capi macellati nell'anno in corso facendo una specifica di quelli macellati per conto terzi.

Poiché tali dati, dopo la prima visita al macello, sono ricorrenti, è data la facoltà ai funzionari controllori di predisporre un verbale precompilato per quanto attiene alcune informazioni riportate nel quadro A, avendo cura di integrarlo durante il sopralluogo con le informazioni necessarie previste.

Il **Quadro B - controllo sullo stabilimento** prevede sia le verifiche oggettive che le verifiche amministrativo-contabili del rispetto degli obblighi della struttura di macellazione in materia di classificazione delle carcasse bovine.

Il punto 1 prevede la verifica della correttezza delle modalità di identificazione delle carcasse.

Dovrà essere a cura del funzionario incaricato effettuare tutti i controlli relativi all'identificazione delle carcasse, verificando se il macello classifica tramite marchiatura a inchiostro o con etichetta.

Nel primo caso deve essere verificato il rispetto dei requisiti relativi alla marchiatura nel secondo caso, l'utilizzo delle etichette deve essere autorizzata dal Mi.P.A.A.F.,

Sarà, quindi, compito del funzionario verificare che lo stabilimento sia in possesso dell'idonea autorizzazione riportandone gli estremi sul verbale.

Nell'ambito del controllo delle carcasse e mezzene, sarà compito del controllore verificare tutti gli aspetti delle etichette previsti per la identificazione: numero progressivo (da intendersi come numero progressivo di macellazione del capo); dimensioni minime delle etichette e dei caratteri in esse contenuti; chiarezza delle indicazioni, posizione corretta della classificazione sulla mezzena, (ovvero sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare, e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm. di distanza dal centro dello sterno), completezza dei dati relativi al peso, categoria, classe di conformazione e grasso.

Il punto 2 del quadro B permette lo svolgimento dei controlli sul tipo di presentazione delle carcasse, nel caso in cui la struttura sia obbligata ad effettuare la rilevazione dei prezzi. Tuttavia qualora la carcassa dovesse discostarsi per prassi commerciale consolidata da quella di riferimento, occorre verificare che il responsabile del macello abbia ricondotto il peso di tale ultima carcassa a quella di riferimento attraverso l'utilizzo dei coefficienti correttivi riportati nell'allegato 3 del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3895 dell'8 maggio 2009.

Il punto 3 del quadro B si riferisce alle verifiche amministrativo-contabili del controllo dell'attività del macello in materia di classificazione delle carcasse.

Tale controllo fa riferimento agli obblighi del macello in materia di comunicazioni dei prezzi rilevati dei prezzi e del risultato della classificazione ai produttori, la tenuta dei registri specifici per il rilevamento settimanale dei prezzi.

Per questa tipologia di controllo il funzionario deve aver cura di verificare i riepiloghi settimanali previsti dalla circolare Mi.P.A.F. n. 5 del 26 aprile 1999, che devono essere correttamente compilati secondo le disposizioni della circolare; deve essere inoltre disponibile, per le verifiche del caso, tutta la documentazione contabile (fatture dai produttori, registri di macellazione, ed altra documentazione di tipo commerciale) che permetta di ricondurre ai dati presenti nel citato riepilogo settimanale.

Quindi occorre verificare che il riepilogo sia stato trasmesso, in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcarasse@politicheagricole.gov.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al Mi.P.A.A.F., Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari - Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII ed alle Camere di Commercio competenti per la provincia. Il controllore dovrà, inoltre, verificare che al fornitore del bestiame sia comunicato il risultato della classifica (categoria, conformazione e stato di ingrassamento).

Nel punto 4 del quadro B vengono riportati gli estremi del personale abilitato ad operare nell'esercizio della classificazione. Si dovrà, quindi, procedere alla verifica del personale che svolge regolarmente l'attività di classificazione presso lo stabilimento e riportare tutte le informazioni inerenti i classificatori quali il nome, il numero di abilitazione e la data in cui è stata rilasciata l'abilitazione.

Qualora il macello utilizzi personale non abilitato, contravviene alle norme comunitarie e nazionali previste al riguardo.

Il **Quadro C** del verbale prevede la sintesi dell'esito del controllo sullo stabilimento, e consta di una griglia sintetica di dichiarazione di conformità del macello alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di classificazione delle carcasse. Qualora siano presenti delle non conformità dovrà essere cura del controllore riportare per quale degli aspetti di cui al Quadro B lo stabilimento non è risultato conforme nel corso del controllo.

CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEI CLASSIFICATORI

Il controllo sull'attività del classificatore consiste nella valutazione delle carcasse classificate dal personale abilitato operante presso il macello.

Il controllore deve effettuare, una volta a trimestre, la valutazione su un numero di carcasse non inferiore a 40 per ogni classificatore regolarmente operante presso la struttura di macellazione, tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili sempre che esso non sia inferiore a 25.

In particolare il controllore è tenuto a verificare le carcasse precedentemente classificate dal macello e a riportare sull'apposito allegato al verbale la correttezza di quanto riscontrato, nonché la classifica operata dal personale del macello.

Qualora risulti difficile poter ricondurre le carcasse classificate al valutatore del macello, sarà cura del controllore richiedere che dagli appositi registri si possa evincere il legame tra classificatore e carcasse. E' facoltà, inoltre, del controllore svolgere parte della verifica sulla linea di macellazione durante l'attività ordinaria di lavorazione del macello.

Il verbale è costituito allo scopo da una tabella, che il controllore deve compilare in ogni sua parte: il numero di riferimento del macello (bollo sanitario CEE), data del controllo, numero del verbale di cui è parte integrante e progressivo dell'allegato relativamente al verbale in corso, qualora i valutatori del macello soggetti a controllo siano più di uno durante la stessa verifica.

Quindi viene riportato lo spazio dedicato alla valutazione delle carcasse in due serie di colonne da 20 fino ad arrivare a 40 carcasse (ogni tabella corrisponde ad un singolo operatore controllato), nel quale vanno elencati il numero di macellazione della carcassa, la valutazione del macello e quella del funzionario incaricato del controllo.

In fondo ad ogni tabella è stato previsto un spazio per le dichiarazioni e la firma del classificatore sottoposto a controllo.

L'esito di tale controllo dovrà essere riportato nel Quadro D – Esito del controllo classificatori, che sintetizza il risultato del controllo sull'attività dei classificatori, avendo cura di riportare tutti i dati relativi al classificatore sottoposto a verifica: nome e cognome, numero di abilitazione, data di abilitazione; l'esito del controllo riportando il numero di carcasse esaminate e quelle correttamente classificate ed identificate; registrare le carcasse che a giudizio del controllore, sono risultate non concordanti con la valutazione operata dal classificatore del macello; specificare la natura delle discordanze.

Le operazioni di controllo effettuate andranno inoltre elencate in un'apposita Check-list (allegato B), che costituisce lo strumento di sintesi dell'attività svolta presso la struttura.

Il verbale dovrà essere redatto in triplice copia, di cui una rimarrà agli atti del Settore Regolazione dei Mercati (competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinate dalla Legge 8 luglio 1997 n. 213 e successive modificazioni e integrazioni), una dovrà essere rilasciata al rappresentante legale dello stabilimento ed una inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I verbali dei controlli effettuati nel trimestre dovranno essere inviati alle competenti autorità il più rapidamente possibile e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.



Allegato A

Verbale di controllo operazioni di classificazione delle carcasse bovine ai sensi dei Regg. (CE) n. 566 del 18 giugno 2008 e n. 1249 del 10 dicembre 2008 e Decreti Ministeriali dell' 8 agosto 2008 e dell' 8 maggio 2009.

VERBALE N.	ANNO	PROVINCIA DI
DATA SOPRALLUOGO:	ORA:	
EFFETTUATO DA:	ABILITAZIONE MINIST. N°	

TRIMESTRE I° CONTROLLO II° CONTROLLO

I°

II°

III°

IV°

TIPOLOGIA DEL CONTROLLO

CONTROLLO SULLO STABILIMENTO

CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI CLASSIFICAZIONE

QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

RAGIONE SOCIALE:		
SEDE LEGALE:		NUM.
CAP	COMUNE	
TEL.	FAX	
SEDE STABILIMENTO (se diversa da sede legale):		NUM.
VIA		
CAP	COMUNE	
TEL.	FAX	
PARTITA IVA		

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPIANTO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE
N° DOCUMENTO RICON.	

RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.L.VO 193/2007

NUM. BOLLO	IN DATA
------------	---------

ASL COMPETENTE

ASL DI	
--------	--

AUTORIZZAZIONE DEROGA CLASSIFICAZIONE EVENTUALMENTE RILASCIATA DAL MiPAAF

NUMERO DI PROTOCOLLO	DATA
----------------------	------

ATTIVITA' DELL'IMPIANTO

	TOTALE BOVINI ADULTI	CATEGORIE BOVINI ADULTI						
		CATEGORIE						
		A	B	C	D	E	V	Z
CAPI MACELLATI NELL'ANNO PRECEDENTE								
DI CUI CONTO TERZI								
CAPI MACELLATI DAL 1° GENNAIO AL								

QUADRO B CONTROLLO SULLO STABILIMENTO

IDENTIFICAZIONE CARCASSE

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE	
MARCHIATURA AD INCHIOSTRO	APPOSIZIONE ETICHETTE
☐ Posizionamento e numero dei timbri	☐ Autorizzazione MIPAAF Prot. N° del
☐ Altezza delle lettere e delle cifre	☐ Numerazione progressiva
☐ Dati previsti art.2 – com.1, D.M. 8 maggio 2009	☐ Dimensioni (min 50 ²)
	☐ Indicazioni perfettamente leggibili ed esenti da cancellature
	☐ Posizionamento corretto
	☐ Materiale resistente alle lacerazioni e manomissioni
	☐ Dati relativi alla macellazione, peso, classificazione

2. PRESENTAZIONE CARCASSE (carcassa di riferimento individuata da art. 8- comma 4- D.M. 8 maggio 2009)

☐ CARCASSA STANDARD ☐ CARCASSA NON STANDARD

Elementi anatomici motivo di difformità	Applicazione dei fattori di correzione			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

3. RILEVAZIONE PREZZI

Corretta compilazione del riepilogo settimanale macellazioni con relativa documentazione contabile	SI		NO	
Comunicazione classificazione fornitore animale	SI		NO	
Comunicazione al Mi.P.A.A.F.	SI		NO	
Comunicazione a C.C.I.A.A.	SI		NO	

PERSONALE OPERANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

☐ PERSONALE ABILITATO

NOME E COGNOME	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE

Lo stabilimento è risultato:

- ☐ CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati
- ☐ NON CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati relativamente a:
- ☐ Modalità di identificazione carcasse
 - ☐ Mancata applicazione dei relativi coefficienti di correzione
 - ☐ Adempimenti rilevazione prezzi
 - ☐ Utilizzo di personale abilitato alla classificazione

NOTE ED OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPIANTO DI MACELLAZIONE:

Il presente verbale viene redatto in triplice copia di cui una viene trattenuta dall'organismo di controllo, una rilasciata al rappresentante dello stabilimento e una inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Funzionario incaricato del controllo

Il Rappresentante dello stabilimento

QUADRO D ESITO DEL CONTROLLO CLASSIFICATORI

NOME E COGNOME	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE		
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE		

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasce per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

NOME E COGNOME	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE		
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE		

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasce per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

NOME E COGNOME	NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
NUMERO CARCASSE ESAMINATE		
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE		

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasce per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

TABELLA Allegato n. ____ al verbale n. _____ del ____/____/____ stabilimento_____

Classificatore:_____ n. di abilitazione_____del _____

N° PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO	N° PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

DICHIARAZIONI DEL CLASSIFICATORE:

Firma del controllore

Firma del classificatore



Allegato B

Check List delle operazioni di controllo effettuate

1	Identificazione del titolare della struttura di macellazione o un suo rappresentante che presenzia il controllo.	SI	NO
2	Verifica del Bollo CE in vigore.	SI	NO
3	Verifica dell'autorizzazione alla deroga per la classificazione;	SI	NO
4	Verifica all'inizio di ogni anno, sul registro di macellazione, per i macelli che risultano in possesso di deroga verificare la consistenza delle macellazioni, dei bovini adulti, dell'anno precedente specificando quelle per conto terzi.	SI	NO
5	Verifica sul registro di macellazione la consistenza dei capi adulti macellati fino al giorno del controllo specificando quelli per conto terzi.	SI	NO
6	Verifica, se l'identificazione delle carcasse avviene tramite apposizione di etichette, del possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal MIPAAF.	SI	NO
7	Verifica della presentazione della carcassa ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato.	SI	NO
8	Verifica dell'applicazione dei fattori di correzione (allegato III reg. 1249/08) qualora la presentazione della carcassa pesata differisca da quella di riferimento.	SI	NO
9	Verifica della metodologia di pesatura delle carcasse:	SI	NO
	a caldo	SI	NO
	a freddo	SI	NO
10	Verifica della taratura della bilancia.	SI	NO
11	Verifica sul registro di macellazione della corrispondenza con le carcasse controllate.	SI	NO
12	Verifica la corrispondenza tra il riepilogo settimanale delle macellazioni con i prezzi rilevati.	SI	NO
13	Verifica della conformità delle operazioni di classificazione e di identificazione.	SI	NO
14	Verifica della comunicazione al Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali della rilevazione dei prezzi settimanali.	SI	NO
15	Verifica della comunicazione al fornitore dell'animale dei risultati della classificazione.	SI	NO
16	Verifica della documentazione che attesti i prezzi pagati:	SI	NO
	- Documento contabile	SI	NO
	- Fattura del fornitore	SI	NO
	- Altra documentazione	SI	NO
17	Verifica dell'operato del classificatore sulle carcasse controllate.	SI	NO